

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 novembre 2024)

INDICE

CAMPIONE: sul malfunzionamento del bracciale elettronico in un caso di femminicidio (4-01463) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	Pag. 1311	MIRABELLI ed altri: sull'incremento dei funzionari giuridico-pedagogici in carcere (4-01422) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	1318
LISEI, BARCAIUOLO: sulla discarica "Hera-Feronia" a Finale Emilia (Modena) (4-00849) (risp. PICETTO FRATIN, <i>ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica</i> )	1313	SCALFAROTTO: sulla diffusione della video-registrazione dell'interrogatorio di Filippo Turetta (4-01454) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	1322

CAMPIONE. - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

come si apprende da fonti stampa, poco prima della mezzanotte di lunedì 23 settembre 2024, nel capoluogo piemontese si è consumato l'ennesimo femminicidio del 2024: la trentaquattrenne tunisina Nabu Roua è stata uccisa dall'ex marito, Ben Alaya Abderlkader, con una coltellata al torace;

l'uomo, al quale già nel mese di agosto l'autorità giudiziaria aveva imposto il divieto di avvicinamento all'ex moglie, è stato fermato subito dopo il femminicidio, mentre era in fuga e inseguito da uno dei suoi figli, dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino;

oltre al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex moglie, disposto a seguito di diverse denunce per violenza sparte dalla sua ex coniuge, all'autore del femminicidio era stato imposto di indossare il braccialetto elettronico anti *stalking*, che tuttavia, sempre secondo quanto si apprende dalla stampa, non era funzionante; infatti, secondo quanto riferito da una vicina di casa della donna, l'uomo si aggirava già nel tardo pomeriggio del giorno dell'aggressione nei pressi del palazzo dove abitava la donna;

il braccialetto elettronico nei casi previsti dal "codice rosso" funziona in modo molto diverso da quello con cui si garantisce che il soggetto agli arresti domiciliari non lasci la sua abitazione: nei casi previsti dal codice rosso, infatti, i dispositivi sono due, entrambi muniti di GPS, uno non rimovibile per lo *stalker* e un altro per la sua vittima, la quale, insieme ai Carabinieri e alla Polizia di Stato, viene tempestivamente avvertita nel caso in cui ci sia un avvicinamento oltre i limiti consentiti,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per accertare i motivi del mancato funzionamento del braccialetto elettronico in questo caso e per verificare l'integrità funzionale dei dispositivi già in circolazione.

(4-01463)

(26 settembre 2024)

RISPOSTA. - Sulla specifica vicenda giudiziaria, con nota del 23 ottobre 2024, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, opportunamente interpellato dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, ha trasmesso la relazione che, per completezza di esposizione, si riporta. “In relazione a quanto indicato nella interrogazione a risposta immediata di cui all'oggetto, ed acquisite le informazioni necessarie dal Pubblico Ministero titolare del procedimento penale, si rappresenta che in ordine al funzionamento/malfunzionamento del dispositivo, braccialetto elettronico, applicato all'indagato in sede di esecuzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o. disposta dal Tribunale del riesame in data 16.7.2024 nell'ambito del distinto procedimento penale instaurato l'estate scorsa a seguito del suo arresto in flagranza, sono in corso approfonditi accertamenti. Allo stato sono, altresì, in corso accertamenti su quanto dichiarato dall'indagato in sede di interrogatorio davanti al P.M. nell'immediatezza dei fatti, e cioè che era tornato a casa da circa un mese su richiesta della moglie, p.o. nel procedimento penale nel cui ambito è stata disposta la misura cautelare di cui in precedenza, e che la stessa spegneva ‘il telefono cellulare che serviva per rispettare la distanza imposta dal Tribunale in modo da non fare rilevare la violazione’”.

Questa la vicenda giudiziaria. Com'è noto, l'ambito di utilizzo del "braccialetto elettronico", quale dispositivo di sorveglianza e controllo da remoto *ex art. 275-bis* del codice di procedura penale, è stato notevolmente ampliato dalla legge n. 168 del 2023, approvata con la più ampia e trasversale convergenza politica, con il precipuo scopo di rendere più efficace la protezione preventiva e di ampliare la tutela delle vittime della violenza di genere. Il Governo, con questo provvedimento, frutto di una scelta di coerenza con il quadro normativo sovranazionale, ha inteso rendere più efficace la protezione preventiva, rafforzando le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne. Il braccialetto elettronico ora può essere applicato alla misura della sorveglianza speciale, previo consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica, alla misura del divieto di avvicinamento, disposto d'urgenza e in via temporanea dal tribunale, in pendenza del procedimento per l'applicazione della misura del divieto o dell'obbligo di soggiorno, alla misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare.

I dati rilevati a poco più di 9 mesi dall'entrata in vigore (9 dicembre 2023) della legge n. 168 sono promettenti: basti solo pensare che, relativamente al periodo 1° gennaio-22 settembre 2024, rispetto a quello analogo dello scorso anno, il numero degli eventi omicidari risulta in diminuzione, da 260 a 215 (17 per cento in meno), come pure è in calo il numero delle vittime di genere femminile, che da 91 scendono a 76 (16 per cento in meno). Anche i delitti commessi in ambito familiare-affettivo fanno rilevare un decremento nell'andamento generale, passando da 116 a 103 (11 per cento in meno); si registra, inoltre, una diminuzione per quanto attiene al numero delle vittime di genere femminile, che da 76 scendono a 68 (11 per cento in meno). In flessione, rispetto allo stesso periodo del 2023, anche il numero degli omicidi commessi dal *partner* o *ex partner*, che da 53 diventano 47

(11 per cento in meno), e quello delle relative vittime di genere femminile, che da 48 passano a 41 (15 per cento in meno).

Questo dispositivo, dunque, finalizzato al monitoraggio a distanza di soggetti sottoposti a specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria, rappresenta un efficiente strumento operativo di contrasto alla violenza di genere. Ciò nonostante, il servizio di monitoraggio (affidato al raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra le società "Fastweb S.p.A.", in qualità di mandataria, e "SIELTE S.p.A.", in qualità di mandante) non si è rivelato immune da alcune problematiche connesse al funzionamento dei dispositivi, che sono state oggetto di esame da parte del tavolo tecnico interforze, istituito presso il Ministero dell'interno e che vede la partecipazione anche di questo Dicastero e della società fornitrice del servizio.

Premesso che in tutti i casi accertati di malfunzionamento dei braccialetti elettronici si provvede alla loro sostituzione, il Governo tutto e le strutture competenti sono costantemente impegnati a rendere sempre più efficaci tali strumenti di prevenzione. Invero, durante i lavori del tavolo tecnico sono state individuate le criticità, riconducibili essenzialmente alla mancanza di copertura di rete e alla verifica preventiva della fattibilità tecnica della misura imposta dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale e poste a carico della polizia giudiziaria, come pure le soluzioni tecniche. È stato, infatti, richiesto a Fastweb di procedere alla verifica preventiva anche presso l'abitazione o dimora abituale della vittima e dello *stalker* e non solo, come è accaduto sino ad oggi, presso l'ufficio di polizia che ha in carico la misura: tale verifica consentirà di escludere ambienti che potrebbero già da subito evidenziare la mancanza di un'adeguata copertura di rete. È stato altresì richiesto a Fastweb di operare una categorizzazione degli allarmi da segnalare, peraltro, direttamente all'ufficio di polizia che ha in carico la misura, così da "alleggerire" il carico di lavoro delle sale operative. Tutto ciò al fine di garantire una migliore gestione del carico di lavoro delle centrali operative. Infine, per fare in modo che le forze di polizia intervengano tempestivamente rispetto a ogni situazione di rischio o pericolo per le potenziali vittime, il tavolo tecnico sta predisponendo linee guida in modo da orientare in modo uniforme il *modus operandi* del personale preposto alla gestione del sistema di monitoraggio.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(22 novembre 2024)

---

LISEI, BARCAIUOLO. - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

a Finale Emilia (Modena) è ubicata la discarica Hera-Feronia, distinta in: Feronia 0, corpo di discarica esaurita approntato negli anni 1970-1980 e interessato da conferimenti fino al dicembre 2000; Feronia 1, corpo di discarica approntato nel 2011 ed attivato al conferimento nel gennaio 2012, con conferimenti sospesi il 31 dicembre 2015; Feronia 2, caratterizzata da un adeguamento della capacità volumetrica attuale mediante la realizzazione di 9 nuovi lotti;

la discarica è attualmente al centro di una vicenda giudiziaria che vede coinvolti diversi soggetti accusati a vario titolo di falso, inquinamento ambientale e gestione di rifiuti non autorizzata;

nel 2016 è stato costituito a Finale Emilia l'osservatorio civico "Ora tocca a noi", avente finalità di ricerca, di studio e di denuncia di tutte le questioni che riguardano il governo del territorio, la tutela del patrimonio pubblico e dell'ambiente;

in base a quanto sostiene l'osservatorio, oltre ai gravi problemi di inquinamento connessi alla discarica, sussisterebbero anche profili di illegalità;

Feronia S.r.l. avrebbe gestito la discarica senza una procedura di gara pubblica violando così le norme ed i principi in materia di affidamento di servizio pubblico locale;

l'autorizzazione integrata ambientale relativa a Feronia 1 prevedrebbe il conferimento di 332.800 tonnellate di rifiuti a fronte delle 374.000 tonnellate effettivamente conferite, violando al contempo le prescrizioni dell'AIA anche relativamente alla proporzione tra rifiuti speciali e quelli urbani;

nonostante il superamento della capienza massima della discarica Feronia 1, sarebbe stato consentito il conferimento di rifiuti fino al 31 dicembre 2015, in modo da evitare le onerose spese di chiusura definitiva dell'impianto alla società e, parallelamente, predisporre un progetto di enorme ampliamento della discarica;

l'attuale autorizzazione della discarica Feronia 2, di fatto una nuova discarica e non un mero ampliamento, risulterebbe illegale poiché discendente dal fatto che la capacità di conferimento della discarica Feronia 1 risultava già esaurita;

sin dal 2012 sarebbero emersi continui superamenti delle concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC) relativi a diversi inquinanti presenti nelle acque di falda superficiali e sotterranee;

il superamento dei livelli di CSC sarebbe stato confermato anche dall'analisi di rischio sito specifica effettuata nel 2015, cui non è seguita l'automatica imposizione degli interventi di bonifica del sito contaminato ed il relativo ripristino ambientale;

l'accordo del 2011 che regolerebbe la gestione economico-finanziaria tra il Comune di Finale Emilia e Feronia srl, relativa alla discarica Feronia 1, risulterebbe scaduto ed in assenza di nuovi accordi, la società starebbe occupando i terreni di proprietà comunale di fatto senza titolo; tali terreni sarebbero quelli in cui si trova il sito di discarica Feronia 0, prima originaria discarica mai sottoposta a messa in sicurezza permanente;

altra conseguenza dell'assenza di nuovi accordi successivi a quello del 2011 sarebbe l'illegittimità dell'AIA del 2020, relativa all'impianto esaurito e all'ampliamento della discarica;

la valutazione delle acque sotterranee redatta da ARPAE rappresenterebbe un palese conflitto di interesse in quanto ARPAE vestirebbe contemporaneamente il doppio ruolo di ente autorizzativo ed ente di controllo;

ARPAE negherebbe la contaminazione in atto dovuta alle due discariche Feronia 0 e Feronia 1, utilizzando metodi ritenuti "di comodo" e non imparziali, ad esempio utilizzando il parametro "valori di fondo" (VFN), non rappresentativo della realtà, invece del parametro CSC;

il calcolo del VFN effettuato da ARPAE sarebbe avvenuto utilizzando un metodo non conforme alle "linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e le acque sotterranee", emanate dal sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) cui fanno riferimento le diverse ARPA regionali;

il monitoraggio effettuato da ARPAE non indentificherebbe e ignorerebbe anche altre sostanze inquinanti "spia", cosiddette *marker* di contaminazione;

nella conferenza dei servizi del 2 maggio 2023 il rappresentante AUSL avrebbe affermato che, seppur si sia in presenza di superamenti dei parametri di legge per antimonio e triclorometano (pericolosi inquinanti) non sussisterebbe pericolo per la salute dei cittadini, vista la distanza di 2-3 chilometri dal centro abitato di Finale Emilia; a tal proposito, un apposito studio avrebbe dimostrato che vivere a meno di 5 chilometri da una discarica aumenterebbe il rischio di cancro al polmone e di altre malattie respiratorie;

secondo quanto riportato dagli organi di informazione, i componenti dell'osservatorio chiedono il sequestro dell'area dove la Regione vorrebbe costruire una maxi discarica nonostante vi sia un procedimento penale

in corso; inoltre risulterebbe che anche l'amministrazione comunale di Finale Emilia sarebbe contraria all'impianto;

giòva precisare che il mega impianto accoglierebbe 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti e, unito alle altre discariche Feronia 0 e Feronia 1, coprirebbe una superficie di 20 ettari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno avviare ogni azione utile volta ad appurare la veridicità di quanto denunciato dall'osservatorio civico "Ora tocca a noi";

se intenda verificare il mantenimento dei requisiti e dei parametri relativi alla concessione dell'AIA per la discarica.

(4-00849)

(16 novembre 2023)

RISPOSTA. - La Regione Emilia-Romagna riferisce che l'impianto della discarica Hera-Feronia, regolato dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata il 23 luglio 2020 e successivamente aggiornata con 4 modifiche non sostanziali, è interessato da un procedimento penale ai sensi del "titolo V - Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il sito, oltre ad essere oggetto di animate controversie da parte di comitati (osservatorio "Ora tocca a noi"), associazioni e movimenti ambientalisti, risulta coinvolto in un'indagine condotta dal 2017 dal nucleo investigativo del comando provinciale Carabinieri di Modena congiuntamente al NIPAAF di Modena, nel cui ambito vengono indagati l'ex sindaco di Finale Emilia, alcuni assessori, funzionari di ARPAE e rappresentanti della società Feronia.

Dal 2016 al 2019 si sono susseguite numerose attività investigative delegate dalla procura, su richiesta del pubblico ministero; in data 4 dicembre 2019 il giudice delle indagini preliminari di Modena ha disposto il decreto di sequestro preventivo della discarica, accogliendo integralmente quanto sostenuto dalla Procura. La misura cautelare reale è stata confermata in diverse sedi giudiziarie (riesame e Cassazione in due occasioni) sino al 19 settembre 2022 quando il Tribunale del riesame di Modena ha accolto il ricorso di Feronia S.r.l. e ha disposto il dissequestro.

L'osservatorio civico "Ora tocca a noi", costituito da privati cittadini di Finale Emilia, nel dicembre 2022 ha segnalato alla Procura della Repubblica di Modena la grave contaminazione ambientale, il rischio cancerogeno ed il pericolo tossico al quale da molti anni sono sottoposti i cittadini finalesi, evidenziando l'illegittimità dell'autorizzazione della nuova discari-

ca. In data 29 aprile 2023 il giudice per le indagini preliminari di Modena ha emesso nei confronti di due dirigenti di Feronia, società che gestisce l'impianto di discarica appartenente alla società Herambiente S.p.A., e di 4 dirigenti della Procura di Modena e ARPAE servizio autorizzazioni e concessioni di Modena, un decreto di rinvio a giudizio contestando diversi reati. Inoltre, sulla base di ulteriori riscontri dell'attività investigativa la Procura ha contestato anche il delitto di cui all'art. 452-*quinquies*, comma 2, del codice penale "inquinamento ambientale colposo" a carico di soggetti della Feronia e ARPAE SAC di Modena e, alla luce di quanto emerso dalle successive consulenze tecniche del pubblico ministero, è stato modificato tale reato contestato in quello più grave di cui all'art. 452-*bis* del codice penale "inquinamento ambientale doloso".

Il 4 agosto 2023 il sindaco di Finale Emilia ha depositato un esposto alla Procura di Modena con il quale, nell'ambito dei lavori di ampliamento della discarica, affidati alla stessa società Feronia, ha segnalato l'urgenza di verifiche da parte degli enti preposti per il ripristino del sistema di rilancio del percolato con sigillatura di 4 collettori laterali, al fine di impedire l'inquinamento delle falde acquifere sotto il telo della discarica.

Per quanto concerne i dubbi sollevati con l'interrogazione, in particolare sulla reale attendibilità degli accertamenti eseguiti da ARPAE e dalla ASL e sugli esiti della conferenza dei servizi del 2 maggio 2023 circa il superamento di alcuni parametri di legge per l'antimonio e triclorometano (pericolosi inquinanti) stabiliti secondo le concentrazioni di soglia di contaminazione nel suolo e nelle acque, che hanno escluso un pericolo per la salute dei cittadini, il Ministero attende, anche al fine di avviare le opportune iniziative, il pronunciamento del Tribunale di Modena presso il quale è in corso il dibattimento relativo al procedimento penale richiamato, nonché del TAR di Bologna, presso il quale è pendente il ricorso r.g.n. 505/23 (udienza pubblica fissata per il 4 dicembre 2024) presentato dal Comune di Finale Emilia avverso la determina ARPAE prot. n. 2553 del 18 maggio 2023 che ha dichiarato conclusi, senza alcuna ordinanza di messa in sicurezza e bonifica, i procedimenti avviati ai sensi degli art. 244 e 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito ai superamenti delle concentrazioni soglia dei parametri nelle acque sotterranee, dando atto che, sulla base dei valori di fondo determinati, verranno aggiornate le nuove CSC delle acque sotterranee previste dall'autorizzazione integrata ambientale.

È bene ricordare che con nota prot. 26987 del 14 aprile 2021 la Prefettura di Modena aveva trasmesso al Ministero, ai sensi dell'art. 304 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la comunicazione della Feronia relativa alla situazione di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione previste dall'allegato 4, titolo V. A seguito della ricezione della nota, il Ministero con nota n. 39731 del 16 aprile aveva chiesto alla Regione di monitorare la situazione ambientale comunicata.

Infine, all'esito dell'attività giudiziaria in corso, con nota prot. n. 193631 del 23 ottobre 2024 il Dicastero ha richiesto nuovamente agli enti territoriali competenti di voler fornire al Ministero e ad ISPRA elementi utili ai fini delle valutazioni di competenza in ordine agli eventuali profili di danno ambientale e minaccia di danno ambientale ai sensi della parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006.

*Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

PICHELTO FRATIN

(22 novembre 2024)

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il funzionario giuridico-pedagogico è una figura centrale nell'ambito del regime di detenzione carceraria, in quanto coordina e mette in rete le risorse, sia interne al carcere che esistenti sul territorio, necessarie alla risocializzazione del detenuto;

si tratta di una figura professionale introdotta nell'ambiente penitenziario al fine di potenziare la funzione rieducativa degli istituti carcerari, predisponendo piani trattamentali personalizzati volti al pieno reinserimento sociale dei detenuti;

rilevato che:

al fine di fronteggiare la crisi del sistema penitenziario italiano, afflitto da un cronico sovraffollamento e da un drammatico *record* di suicidi registrato nei primi sei mesi del 2024, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione di 1.095 unità di personale tra agenti di Polizia penitenziaria, psicologi e mediatori culturali;

nonostante la comprovata efficacia dei piani trattamentali, già implementati con successo in altri Paesi europei, nel ridurre la recidiva e diminuire il sovraffollamento carcerario, non è previsto alcun incremento nella pianta organica dei funzionari giuridico-pedagogici;

tale decisione si inserisce pienamente nel solco della linea securitaria tracciata dal Governo, dettata da un approccio prettamente sanzionatorio, che prevede un ricorso minimo agli istituti riabilitativi. Come stabilito dal dettato costituzionale, il sistema penitenziario, oltre ad espletare la funzione retributiva della pena, deve tendere alla piena risocializzazione del detenuto;

pertanto, è indispensabile l'inserimento di figure deputate alla riabilitazione dei detenuti che affianchino l'attività degli psicologi e degli psichiatri, tra cui, appunto, i funzionari giuridico-pedagogici;

infine, come anche evidenziato dalla presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Carla Gatto, a fronte della drammatica situazione che si trovano a vivere gli istituti penitenziari minorili si rende necessaria la presenza di più educatori, psicologi e mediatori culturali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche alla luce della crescente scia di episodi di autolesionismo e suicidi che investe il nostro sistema penitenziario, non ritenga opportuno prevedere un incremento della pianta organica dei funzionari giuridico-pedagogici, facilitando anche lo scorrimento della graduatoria relativa.

(4-01422)

(11 settembre 2024)

RISPOSTA. - Si rappresenta che nell'ambito delle politiche assunzionali di questo Governo, l'art. 1 comma 858, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), ha previsto l'assunzione straordinaria di 100 unità, area dei funzionari, ex area III-F1, grazie a cui è stato possibile incrementare il numero dei funzionari giuridico-pedagogici, di cui alla procedura concorsuale indetta il 18 ottobre 2022. Pertanto, anche alla luce dell'ulteriore scorrimento di 12 unità, disposto il 12 luglio 2024, si può ritenere, di fatto, completata la pianta organica attuale, composta da 1.099 unità, in relazione agli istituti penitenziari. Va precisato che, al di là della copertura organica realizzata, ci si potrebbe avvalere di ulteriori assunzioni, anche mediante scorrimento della graduatoria tuttora aperta, qualora ci fossero scoperture sopravvenute, ovvero optare per un incremento della pianta organica, se compatibile con le attuali risorse finanziarie disponibili.

A dimostrazione dell'attenzione per la professionalità dei funzionari giuridico-pedagogici si evidenzia l'introduzione della recente disposizione di cui all'art. 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, detto carcere sicuro, con cui si prevede l'istituzione dell'"indennità di specificità organizzativa penitenziaria" per il personale del comparto funzioni centrali che, quindi, potrà fruire di un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi. In tal modo, si è voluto riconoscere alla figura del funzionario giuridico -pedagogico la specificità del ruolo rivestito nel circuito della giustizia, nella consapevolezza che si tratta di una funzione strategica per la vicinanza alla popolazione detenuta e per la tutela effettiva dell'esigenza costituzionale di rieducazione e risocializzazione.

L'esigenza di assicurare la massima copertura di questi ruoli è maggiormente avvertita per categorie di detenuti più fragili, quali i minori,

ed è per questo che il competente Dipartimento del Ministero ha intrapreso concretamente un enorme sforzo di mobilitazione di risorse, al fine di superare alle croniche e risalenti criticità dovute alla scarsità di tutte le figure professionali coinvolte, a vari livelli e con competenze specifiche differenziate, nella gestione degli istituti penali per minorenni e dei servizi penali minorili, così come nelle rispettive *équipe* trattamentali. Sentita è, peraltro, la necessità di prevedere professionalità altamente specializzate, adeguatamente formate alle peculiarità ambientali, trattamentali e socio-rieducative del mandato istituzionale, ragion per cui il Dipartimento ha opportunamente istituito, tra l'altro, un tavolo tecnico, che vede anche la compartecipazione di esperti delegati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il cui operato potrà contribuire ad elaborare apposite "nuove regole di ingaggio" per il personale della Polizia penitenziaria da assegnare al comparto minorile, vista la peculiarità delle funzioni riconducibili a tale personale, incaricato non solo di mantenere la sicurezza all'interno degli istituti, ma anche chiamato a concorrere alle attività trattamentali e a garantirne in sicurezza lo svolgimento.

Si deve, ancora, sottolineare che la situazione in cui versa il comparto carcerario minorile è il frutto dell'attuale ed inedita condizione di sovraffollamento, a sua volta dovuta, in gran parte, al significativo afflusso in Italia di minori stranieri non accompagnati, in parte riversatisi nel circuito penale minorile (circa il 48 per cento della popolazione detentiva afferente al comparto minorile). Si tratta di ragazzi spesso poli-assuntori di sostanze stupefacenti e psicofarmaci, con gravi problematiche comportamentali, talora anche di natura *post* traumatica, che, giunti in Italia, vengono fagocitati da un meccanismo che li porta alla commissione di reati e ad essere immessi nel circuito carcerario minorile, in assenza di riferimenti familiari e di alternative esperibili, quali le comunità educative ad alta intensità socio-sanitaria, alla cui carenza cronica e risalente il Ministero della giustizia sta ponendo rimedio, in accordo con le Regioni.

D'altra parte, l'incremento significativo dell'utenza minorile negli istituti di pena per minorenni nel suo complesso è sostanzialmente dovuto alla ricorrenza di altri due fattori: a) la dismissione di importanti compendi detentivi minorili, ad opera della precedente amministrazione, avvenuta in parallelo all'avvio della ristrutturazione concomitante di ben 5 istituti penali minorili; b) la cronica insufficienza delle citate comunità socio-educative sul territorio nazionale, che l'amministrazione sta arginando, adottando misure strutturali e riorganizzative, da un lato attivandosi per la riacquisizione di compendi detentivi e di locali già di propria pertinenza, quali gli istituti minorili di Lecce e de L'Aquila, che erano stati ceduti al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o ad altri enti, e dall'altro con la costruzione di nuove strutture, quale quella di Rovigo, dove sorgerà, entro il prossimo anno, un nuovo istituto di eccellenza. Sono state, altresì, rinegoziate le scadenze degli interventi edilizi, con modalità più gradualità e idonee, stipulando importanti protocolli con le Regioni per la creazione di almeno 5 nuo-

ve comunità specializzate ad alta densità sociosanitaria, che costituiranno una valida alternativa alle misure detentive.

Un secondo aspetto di fondamentale importanza è la specializzazione dei reparti di Polizia penitenziaria addetti al comparto detentivo minorile. Si prevede una progressiva ridefinizione del ruolo stesso dell'agente penitenziario sia per il recupero della centralità della figura, garanzia della legalità e della sicurezza nell'ambito degli aspetti trattamentali, e sia per consentire ai giovani ristretti di essere effettivamente supportati.

Il Ministero pone al centro la gestione del detenuto minorenne, nella consapevolezza che essa richiede professionalità specializzate, *équipe* multidisciplinari integrate, assegnazione a tempo pieno e presenza costante di direttori di istituto e comandanti dei nuclei. Solo con un personale adeguatamente formato alle peculiarità ambientali, trattamentali e socio-rieducative ed abituato ad agire in modalità integrata è possibile ipotizzare di disinnescare gli eventi critici prima del loro verificarsi, attraverso la conoscenza approfondita delle caratteristiche della popolazione ristretta, la predisposizione di adeguati interventi dissuasivi, le sistematiche interlocuzioni con i detenuti. Per quanto attiene, in particolare, al personale inquadrato nel profilo professionale di funzionario della professionalità pedagogica, oggetto di specifico quesito, attualmente sono in servizio presso il Dipartimento di giustizia minorile e di comunità 264 unità (a fronte di una dotazione organica prevista di 646 unità).

Si precisa che la precedente dotazione organica, pari a 293 unità, è stata recentemente elevata a 646 unità con decreto ministeriale 12 aprile 2023, recante la dotazione organica del personale del comparto funzioni centrali del Dipartimento, per effetto delle modifiche normative intervenute in materia di esecuzione della pena. A tal proposito, già nel mese di aprile 2024 sono stati immessi in servizio, e assegnati prevalentemente agli istituti penali per i minorenni e agli uffici di servizio sociale per i minorenni, 41 vincitori del concorso pubblico RIPAM, da inquadrare nell'area funzionari.

Infine, si rappresenta che, per ovviare alla carenza di funzionari della professionalità pedagogica, il competente Dipartimento ha provveduto a richiedere al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (con nota del 15 marzo 2024) la cessione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a 104 posti proprio per il profilo professionale di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, indetto il 18 ottobre 2022 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, per un totale di 354 unità. Si precisa che con la cessione della suddetta graduatoria al Dipartimento di giustizia minorile e di comunità, si prevede di procedere all'assunzione di un cospicuo contingente di personale entro la fine del 2024, consentendo in tal modo di incrementare in maniera consistente la presenza di tali operatori essenziali all'interno dei servizi penali di tipo residenziale per minori e giovani adulti.

Da ultimo, rispetto all'ulteriore tema della prevenzione e del contrasto del fenomeno suicidario, cui l'atto di sindacato ispettivo fa cenno solo con riferimento alla popolazione carceraria adulta, sebbene in ambito minorile tale fenomeno, fortunatamente, non riscontri i gravi numeri degli istituti di reclusione per adulti, il Dipartimento ha, comunque, sempre riservato un'attenta politica di controllo all'interno dei propri servizi, al fine di prevenire, contenere e fronteggiare gli episodi di autolesionismo. Per la gestione di tali eventi in ambito minorile, la strategia operativa di riferimento è il "piano nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità", validato nell'ambito della Conferenza unificata il 26 ottobre 2017 e recepito da tutte le Regioni, incentrato tra l'altro su una stretta collaborazione multidisciplinare e interistituzionale.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(25 novembre 2024)

SCALFAROTTO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

venerdì 20 settembre 2024, nel corso della puntata del programma televisivo "Quarto grado", in onda sui canali Mediaset, è stato trasmesso il video della registrazione dell'interrogatorio di Filippo Turetta, imputato nel processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, che si è tenuto il 1° dicembre 2023 nel carcere di Montorio a Verona;

dopo la trasmissione, i siti di informazioni e i quotidiani cartacei hanno riportato lunghi stralci dell'interrogatorio stesso, descrivendo particolari agghiaccianti e macabri sulle modalità dell'omicidio e sulle ripetute violenze inflitte alla giovane ragazza;

la diffusione televisiva dei verbali dell'interrogatorio di Turetta rappresenta un fatto gravissimo, che rischia di influenzare e compromettere il giusto equilibrio dei giudici necessario durante le fasi più delicate di un processo per omicidio: in un Paese civile e democratico non è ammissibile che i tribunali siano costretti a giudicare sotto l'onda emotiva di un'opinione pubblica, come peraltro già successo celebri casi del passato, esposta a materiali che dovrebbero essere riservati esclusivamente a un ristrettissimo nucleo di persone responsabili delle indagini e della difesa;

la trasmissione televisiva degli atti di un interrogatorio di imputato per omicidio rischia di riportare la nostra civiltà giuridica indietro di secoli, trasformando le televisioni e i *mass media* in una sorta di tribunali "di piazza", contrari al principio costituzionale *ex* articolo 111 che stabilisce in mo-

do inequivocabile come la giurisdizione si estrinsechi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale;

occorrono verifiche e controlli urgenti affinché non vengano resi pubblici ulteriori atti del processo, così come di altri procedimenti penali in corso, la cui diffusione è preordinata unicamente a provocare un'ondata mediatica ed emotiva nell'opinione pubblica tale da pregiudicare il corretto esercizio della funzione giurisdizionale e la salvaguardia del principio della presunzione di innocenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali misure intenda adottare per far valere le responsabilità di chi ha posto i *media* nella condizione di divulgare i verbali dell'interrogatorio di Turetta, al fine di evitare di scongiurare simili aberrazioni, a salvaguardia del giusto processo e del sistema giurisdizionale rispetto a ingerenze esterne;

quali misure intenda adottare per evitare che nelle televisioni e sui *mass media* vengano diffusi atti e fasi endoprocessuali, cosa che, per delicatezza e contesto, non è compatibile con l'esigenza di garantire gli interessi dell'imputato, dell'accusa e della vittima, per contrastare il fenomeno della "pornografia del dolore", e gli effetti deleteri, delegittimanti e di influenza che esso comporta.

(4-01454)

(23 settembre 2024)

RISPOSTA. - Sulla specifica vicenda giudiziaria, la competente articolazione ministeriale, incaricata di svolgere gli opportuni accertamenti, ha prontamente acquisito dalle competenti autorità giudiziarie distinte relazioni che, per completezza di esposizione, di seguito si riportano.

Con nota del 1° ottobre 2024, il presidente della Corte di appello di Venezia ha trasmesso la relazione del giudice dell'udienza preliminare. "il fascicolo processuale consta di plurimi faldoni, due di questi, contenenti gli atti di indagine maggiormente significativi sono stati custoditi nell'armadio dello scrivente Giudice chiusi a chiave, i restanti faldoni sono stati custoditi a chiave nella cancelleria GUP. Proprio al fine di evitare il pericolo di diffusione delle notizie, sono stati incaricati unicamente due funzionari per la trattazione delle istanze del fascicolo, i predetti funzionari hanno consegnato le istanze pervenute dai rispettivi difensori personalmente al Giudice, evitando dunque che le stesse rimanessero esposte nelle cartelline del singolo giudice ubicate in cancelleria. Il dirigente di cancelleria ha poi adottato un provvedimento che ha precluso l'accesso alla sezione di tutti i soggetti terzi (dunque in primis i giornalisti) in assenza di appuntamento con il magistra-

to. Lo scrivente Giudice ha provveduto autonomamente a trasmettere al Presidente del Tribunale le note contenenti non solo le cautele impiegate nell'organizzazione dell'ufficio, ma anche i nominativi dei difensori che hanno formulato istanza di consultazione del fascicolo processuale. Va evidenziato come abbiano avuto accesso e diritto di copia al fascicolo processuale - in fase successiva alla notifica della richiesta di rinvio a giudizio - i difensori dei prossimi congiunti della persona offesa ai sensi dell'art. 90 comma 3 c.p.p., mentre, per quanto consta, il difensore dell'imputato aveva già avuto copia e accesso all'intero fascicolo in data anteriore alla trasmissione del fascicolo. Inoltre, entrambe le parti processuali hanno consultato gli atti integrativi di indagine trasmessi dal PM. È pervenuta una ulteriore richiesta di accesso e copia del fascicolo da parte di una associazione a tutela delle donne finalizzata alla costituzione di parte civile, in relazione alla quale lo scrivente Giudice ha autorizzato esclusivamente la consultazione della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di giudizio immediato, e le relative copie sono state formate e consegnate dal Dirigente di Cancelleria". Il presidente vicario del Tribunale di Venezia ha inoltre aggiunto, nella sua relazione, che "il fascicolo dibattimentale è stato poi trasmesso, a seguito di richiesta di giudizio immediato, alla cancelleria del Tribunale - corte d'Assise di Venezia in data 29.7.24 ed ha immediatamente ricevuto analoghe modalità di presidio a tutela della riservatezza degli atti e documenti inviati".

Dalla relazione redatta dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, titolare del procedimento, trasmessa dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, risulta, infine, che "per le stesse non vi sia stata alcuna diffusione fintanto che gli atti sono rimasti nella disponibilità dell'Ufficio e che la pubblicazione è avvenuta solo dopo il deposito ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p."

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta non appaiono configurarsi profili di rilievo disciplinare a carico dei magistrati occupatisi della vicenda. Invero, nelle diverse fasi processuali ciascuna autorità procedente risulta aver adottato peculiari modalità di custodia del fascicolo funzionali proprio ad impedire l'accesso a terzi, disciplinando finanche la fase di consegna delle istanze in modo da assicurare il pieno rispetto della riservatezza del loro contenuto. La particolare cautela adoperata per assicurare il riserbo sugli atti di indagine risulta ulteriormente dimostrata dalle modalità con cui è stata gestita la richiesta di accesso agli atti e di rilascio di copie avanzata da un'associazione a tutela delle donne, interessata a costituirsi come parte civile. In tal caso, infatti, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di autorizzare esclusivamente la visione della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di giudizio immediato, incaricando del rilascio delle relative copie il dirigente di cancelleria, cosicché il contenuto del fascicolo processuale non è stato neppure esibito nella sua interezza.

In effetti, dalla documentazione acquisita, emerge chiaramente che la divulgazione del contenuto dell'interrogatorio è avvenuta il 20 settembre 2023 e, dunque, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di conclusione

delle indagini; atto, questo, che segna, come noto, il momento in cui avviene la “*discovery*” delle fonti di prova, da allora in avanti essendo consentito alle parti di visionare ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

Ad ogni modo, al di là della legittimità formale di iniziative divulgative assunte dagli organi di stampa per atti non più coperti dal segreto istruttorio, non si può che esprimere comunque fermo biasimo rispetto alla scelta, compiuta in questo come in altri casi, di spettacolarizzare la tragica vicenda di cronaca. Appare doveroso osservare che se, da un lato, l'attuale disciplina posta a tutela del segreto istruttorio non può subire deroghe dal diritto di cronaca se non nei limiti in cui il legislatore lo consente, dall'altro il Governo ha messo in campo diversi interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivi i principi costituzionali della riservatezza delle comunicazioni e del giusto processo e, al contempo, ad evitare le negative ripercussioni, processuali e personali, del processo penale mediatico, con misure dirette a tutelare l'imputato e la vittima sia all'interno del processo che fuori.

Innanzitutto, è stato incisivamente modificato, a più riprese, il regime delle intercettazioni: prima con la legge n. 137 del 2023 poi con la legge n. 114 del 2024, sono stati introdotti, all'articolo 268 del codice di procedura penale, rigorosi limiti all'attività di trascrizione e perciò di documentazione dell'attività captativa ed è stato consolidato e potenziato il controllo e la vigilanza preventiva, da parte del pubblico ministero e dei giudici dell'udienza stralcio, sia incrementando i profili di riservatezza del terzo estraneo rispetto alla circolazione delle intercettazioni sia ampliando i divieti di pubblicazione del materiale intercettato (articolo 114 del codice), consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento. In questa direzione si muove anche la legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024), che all'articolo 4 reca delega al Governo a modificare ulteriormente l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, al fine precipuo di evitare che la collettività possa essere indotta, dalla lettura dell'ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale, a ritenere come effettivamente responsabile l'indagato destinatario della misura, malgrado la fase processuale si collochi solo nel momento preliminare delle indagini.

Tanto si è fatto e si continuerà a fare con l'obiettivo di operare un delicato bilanciamento tra la necessità di rafforzare i meccanismi di attuazione del principio di presunzione di non colpevolezza e l'esigenza di garantire comunque il rispetto della libertà di stampa.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(26 novembre 2024)

---